

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa e del principio di buona amministrazione poiché l'amministrazione non l'ha ascoltata prima di adottare la decisione, sebbene fosse possibile un'audizione senza nuocere né all'interesse dell'indagine, né a quello del servizio.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione poiché l'accusa di colpa grave sulla quale si basa la decisione impugnata è laconica, vaga e ingiustificata, e neppure sostenuta da elementi precisi indicanti l'esistenza di sospetti sufficienti a condurre alla conclusione che la parte ricorrente avrebbe commesso gravi violazioni dei suoi obblighi contrattuali.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità poiché l'amministrazione avrebbe potuto adottare misure meno severe garantendo nel contempo le esigenze dell'indagine.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine poiché, da un lato, l'amministrazione non ha proceduto al bilanciamento degli interessi della parte ricorrente con quelli del servizio, e in particolare perché la parte ricorrente lavora da quindici anni per il Parlamento, ha rapporti eccellenti con i suoi superiori gerarchici e ha ottimi rapporti informativi e, dall'altro, tale decisione, che è stata rapidamente resa pubblica, pregiudica la sua personalità e la sua reputazione.

Ricorso proposto il 28 settembre 2018 — Wywiał-Prząda / Commissione

(Causa T-592/18)

(2018/C 427/129)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Katarzyna Wywiał-Prząda (Wezembeek-Oppem, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare e statuire quanto segue:

- la decisione del 23 novembre 2017 con la quale le si nega il beneficio dell'indennità di dislocazione è annullata;
- la Commissione europea è condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, sollevato a titolo principale, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, come interpretato dalla sentenza del 21 giugno 2007, Commissione/Hosman-Chevalier (C-424/05 P, EU:C:2007:367), in quanto il periodo in cui ha risieduto in Belgio durante il periodo di riferimento, beneficiando dello status diplomatico, è assimilabile ad una situazione «risultante da servizi effettuati per un altro Stato o per un'organizzazione internazionale».
2. Secondo motivo, sollevato in subordine, nel caso in cui non sia possibile neutralizzare tale periodo, vertente sulla violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in quanto occorre comunque considerare che non ha inteso, durante il periodo di riferimento, conferire alla sua presenza in Belgio, indissociabilmente collegata alla missione diplomatica di suo marito, il carattere stabile inerente alla nozione di dimora abituale.